

Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro e licenziamento.

Tribunale di Verona ordinanza del 14.11.2007 estensore Angeletti

Un dirigente di una ASL è licenziato in quanto l'azienda lo aveva incolpato di avere reso nel corso di una intervista ad un giornale dichiarazioni non veritiere e lesive dell'immagine aziendale.

Nel corso del procedimento sommario, il Tribunale di Verona rileva come l'azienda sanitaria non aveva fornito prova alcuna della falsità delle dichiarazioni rese e come del resto esse si limitavano ad una critica di procedure aziendali che non presentava caratteri offensivi.

E' così emesso ordine di reintegra del dirigente. Nell'ambito della pronuncia, il giudice riconosce l'applicabilità dell'articolo 18 legge 300/70 al dirigente pubblico. La sentenza reperibile in RIP Rivista dell'Impiego e della Dirigenza Pubblica, anno IV , n.1, 2008, 67.

Numerosi sono i precedenti in materia. Possiamo citare Cassazione 24.5.2001 n.7091 la quale ha ritenuto che "L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale, del diritto di critica delle decisioni aziendali (manifestata, nella specie, attraverso la diffusione di alcuni volantini all'esterno dell'azienda), sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, anche quando la critica venga espressa nella forma della satira; ne consegue che, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione".

Successivamente, la Suprema Corte, Cassazione 17 gennaio 2005 ha ritenuto che non costituisce giusta causa di licenziamento il comportamento del dirigente che critichi anche duramente l'operato dei superiori, qualora non sia superato il limite dell'illecito e della correttezza.

La Corte però non si pronuncia, trattandosi di dirigente, sulla giustificatazza del recesso, in quanto non dedotta. Essa costituisce in effetti istituto diverso dalla giusta causa e potrebbe ricorrere nel caso di specie portato all'esame della Cassazione.